



Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Decreto N. 179

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: Decreto a contrarre per Servizio in outsourcing di deposito e custodia dei fascicoli di causa del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – Affidamento diretto- CIG.- **ZFA2B4A290**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con la L.n.241/1990 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni, d'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali";

VISTA la Legge 31/12/2009 n. 196, con oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 06/02/2012 con oggetto "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 12/09/2012, nonché il Regolamento di Organizzazione del 29/1/2018;

ATTESO che questa Amministrazione fa parte degli organi a rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, dotati di speciale autonomia organizzativa e contabile;

DATO ATTO che questa Amministrazione gestisce il deposito dell'archivio inerente i fascicoli di causa in outsourcing, non avendo locali idonei che consentono la loro regolare conservazione, occupando circa ml 4305,79.

RICHIAMATO il decreto del S.G. Tar Liguria n.32 del 01/03/2019 con il quale è stato da ultimo affidato il servizio di cui si discute, alla Ditta Italarcivi srl con sede in Fontevivo (PR) Via Atene 1 – Interporto di Parma, per il periodo 1/3/2019-31/12/2019, in attesa di avviare le procedure di gara per il rinnovo del servizio;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le amministrazioni pubbliche, tramite intermediario CONSIP S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm che estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi, così stabilendo "449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del

presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”;

VERIFICATO che il servizio, oggetto del presente provvedimento, non è presente nelle convenzioni-quadro attivate da CONSIP;

VISTO l'art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, in base al quale “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

RICHIAMATO l'art. 36 del D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma :’ *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATA la direttiva n. 3 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa in data 16/6/2017 ad oggetto: Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.LGS. 50/2016 come modificato dall'art.25 del D.LGS. 19 aprile 2017, n. 56);

ATTESA l'obbligatorietà per tutte le amministrazioni pubbliche, per l'acquisto di beni e servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria, dell'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296/2006 e ss.mm.;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) che prevede l'innalzamento da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia dei c.d. micro acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 10, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

VISTA la nota prot.n.10064 in data 4/7/2019, con la quale, in risposta alla richiesta prot. 1261 del 28/6/2019, il Segretario delegato ai TTAARR ha assentito l'autorizzazione allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per un quinquennio, e quindi dal 1/1/2020 al 31/12/2024, onde economizzare sui costi di gara e per una spesa complessiva massima di € 73584,70, IVA esclusa;

VISTA la nota prot.n.1610 del 13/09/2019 con la quale a completamento dell'autorizzazione richiesta con la nota 1261/2019, veniva evidenziato che, fermo rimanendo il costo del servizio nella somma già quantificata per l'intero quinquennio, il costo complessivo (con IVA, 2% Rup e pagamento oneri ANAC) ammontava ad € 91.277,12, contro i preventivati € 89.773,33, e si chiedeva, stante l'aumento delle previsioni di spesa, l'autorizzazione a procedere con gli atti di gara;

RICHIAMATO il decreto del S.G. del Tar Liguria n. 129 del 13/09/2019 con cui è stata rieffettuata la programmazione 2019/2020 relativa alle forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00, in cui è inserito il servizio in oggetto, in attesa di approvazione, dando atto che solo in fase di acquisizione del CIG-SIMOG è emersa la necessità di programmazione nel suddetto biennio e non nel biennio successivo, periodo di inizio del servizio;

VISTA l'autorizzazione del segretario delegato ai TTAARR, prot. 14063 del 24/9/2019, alla maggiore spesa per come sopra quantificata rispetto a quella precedente;

VISTO il decreto del S.G. Tar Liguria n. 136 del 26/09/2019 con il quale si procedeva ad approvare gli atti di gara per l'affidamento del servizio in argomento e, conseguentemente, veniva formalizzata sul Mepa la RDO n.2419253 -fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte all' 11/11/2019 alle ore 12,00 - aperta a tutte le ditte operanti nel settore, utilizzando il criterio del minor prezzo, sull' importo a base d'asta e relativa al canone annuo di deposito, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs, n. 50/2016 per anni 5, eventualmente prorogabili in attesa di espletamento della nuova gara, con decorrenza dal 1/1/2020;

RICHIAMATO il decreto del S.G. Tar Liguria n.164 del 15/11/2019 con il quale, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto nelle persone di:

Dott.ssa Maria Felicia Nicastro Presidente

Dott.ssa Maria Vittoria Le Grottaglie – Assistente Amministrativo – Componente

Sig.ra Paola Borghini – Assistente Amministrativo – Componente e segretario verbalizzante.

Tutti in servizio presso questo Tar con funzioni inerenti il servizio AAGG e giurisdizionale;

RICHIAMATO il decreto del S.G. Tar Liguria n.176 del 16/12/2019, con il quale, sono stati approvati i verbali di gara dal n. 1 del 19/11/2019 al n. 4 del 25/11/2019 relativi all'affidamento del servizio di cui sopra ed approvata la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così come formulata sulla piattaforma MePA, e come da sistema sotto forma di "aggiudicazione provvisoria" alla Società Postel S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa 175,-00144 che ha presentato la migliore offerta per un importo pari ad € 58.212,58 comprensivi di oneri di sicurezza, oltre IVA per anni 5, esclusi i servizi extra canone quantificati in € 3.977,78 oltre Iva per 5 anni (gestione annua per 100 ricerche);

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- alla data attuale risultano in corso le verifiche di legge che precedono il perfezionamento contrattuale dell'affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.32 co.8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dopo il completamento della verifica di cui al punto precedente il provvedimento di aggiudicazione diviene produttivo di effetti e, a far data da tale momento, decorre il termine di legge per stipulare il contratto e dare avvio all'esecuzione del servizio affidato;

DATO ATTO che, antecedentemente a tale momento, il relativo servizio dovrebbe essere svolto fisiologicamente dal precedente soggetto aggiudicatario, ove sussistente (vd. TAR Puglia, Lecce, sez.II, 24 ottobre 2018 n.1534);

RICHIAMATO il decreto del S.G. Tar Liguria n.32 del 01/03/2019 con il quale è stato da ultimo affidato il servizio di cui si discute, alla Ditta Italarcivi srl con sede in Fontevivo (PR) Via Atene 1 – Interporto di Parma, per il periodo 1/3/2019-31/12/2019, alle condizioni di cui al foglio patti e condizioni, agli atti di gara ed al capitolato speciale d'appalto del 04/06/2014 in attesa di avviare le procedure di gara per il rinnovo del servizio;

RITENUTO necessario garantire, nelle more della conclusione della procedura di gara di cui sopra, la continuità del servizio in oggetto per assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali di questo Tribunale che non possiede locali idonei all'archiviazione della documentazione di che trattasi;

RILEVATO che è stata inoltrata con nota prot. 2295 del 19/12/2019 richiesta di disponibilità ad assicurare soluzione di continuità all'affidamento precedente relativo al servizio di che trattasi alla

ditta ITALARCHIVI, attuale affidataria, con sede legale in via Atene,1 a Fontevivo (PR), regolarmente iscritta su MEPA;

VISTO che con nota prot. 2311 del 24/12/2019 la ditta ITALARCHIVI s.r.l., ha dichiarato la disponibilità a svolgere il servizio in argomento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento in corso, nelle more della conclusione della procedura di gara di cui sopra, per un costo di € 1226,41 IVA esclusa, comprensivo dell'1% di miglioramento del prezzo ai sensi dell'art.103,co.11, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATA l'entità del servizio, stimato in importo inferiore ad € 5.000,0 e ritenuto di avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, affidandolo alla citata ditta che svolge il servizio in maniera soddisfacente, a regola d'arte e con cura, diligenza e professionalità, nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

RITENUTO opportuno procedere, ricorrendo al libero mercato, mediante affidamento diretto;

RILEVATO che, per il servizio in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia dello stesso, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la documentazione di rito, trasmessa in data 24/12/2019 prot.n 2311 dalla sopra richiamata ditta ITALARCHIVI s.r.l., da cui si evince che la stessa può contrattare con la P.A.;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **ZFA2B4A29**
ACQUISITO il DURC;

VERIFICATA l'assenza di annotazioni ANAC;

PRESO ATTO della nota prot 17094 del 25/10/2019, a firma del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali che dispone, in attesa dell'emanazione di apposito regolamento di includere, ove non fosse stato previsto, nello stato di previsione della spesa per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche l'ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, a far data dalla stessa, sulla base della quale si prevede la quota incentivante del 2% ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento in oggetto, pari ad un importo presunto di € 24,52;

PRECISATO che le spese conseguenti al servizio di cui sopra saranno imputate al capitolo di spesa n. 2304 "Spese per l'affidamento all'esterno della gestione dell'archivio di deposito" - "piano di gestione 12", nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Presidenza della Ga;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso propone di

DECRETARE

per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della necessità, nelle more della conclusione della procedura di gara richiamata in premessa, di assicurare la continuità del Servizio in outsourcing di deposito e custodia dei fascicoli di causa del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria;

DI DETERMINARSI a contrarre per l'affidamento diretto del servizio in argomento per le motivazioni in premessa indicate, attraverso il ricorso al mercato libero;

DI PROCEDERE ad affidare il servizio di cui al punto precedente, in prosecuzione e sino al 31 gennaio 2020, e comunque sino alla data nella quale sarà conclusa la procedura di gara di cui sopra, a Ditta specializzata nel settore, e precisamente a ditta ITALARCHIVI s.r.l., con sede legale in via Atene,1 a Fontevivo (PR), C.F. 10729070150 e P.IVA 01957010349 al prezzo mensile di € 1.226,41 oltre IVA per un totale di € 1496,22;

DI PRENDERE ATTO, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, della validità degli atti, trasmessi dalla ditta ITALARCHIVI s.r.l., con sede legale in via Atene,1 a Fontevivo (PR), C.F. 10729070150 e P.IVA 01957010349, con nota prot. n 2311 del 24/12/2019 debitamente sottoscritti;

DI PRENDERE ATTO, in virtù di quanto previsto dalla predetta nota prot. 17094 del 25/10/2019, a firma del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, che la quota incentivante del 2% ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è pari ad un importo presunto di € 24,52;

DI DARE ATTO che le spese conseguenti al servizio di cui sopra saranno imputate al capitolo di spesa n. 2304 "Spese per l'affidamento all'esterno della gestione dell'archivio di deposito" - "piano di gestione 12", nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Presidenza della Ga;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sez. 'Amministrazione Trasparente' – Bandi di gara-.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Felicia Nicastro

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la sopra esposta proposta di decreto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la sottoscritta, non si trova in alcuna situazione di incompatibilità né in conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto la presente procedura.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DECRETA

Di approvare e fare propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Annalisa Raimo